



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Circolare n. 8

Roma, 6 aprile 2016

Ai Giocatori e Giocatrici di Interesse Nazionale e Federale

LORO SEDI

e, p. c

Ai Consiglieri Federali
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Ai Circoli di golf affiliati e aggregati
Ai Componenti del Settore Attività Dilettantistica e
Giovanile

LORO SEDI

Oggetto: Norme di comportamento Giocatori e Giocatrici di Interesse Nazionale e Federale 2016

I Giocatori e le Giocatrici di Interesse Nazionale, Federale e tutti gli atleti qualora convocati a rappresentare la Squadra Nazionale, la Federazione, il CONI e l'Italia sono tenuti a rispettare in ogni luogo e in qualsiasi momento le disposizioni di seguito stabilite:

1. L'atleta prende atto di essere tra i giocatori/trici di Interesse Nazionale o Federale per la disciplina del golf e, quale tesserato della Federazione si attiene a tutte le disposizioni che la regolano (statuto federale, regolamenti ecc.), a tutte le normative CONI e della Federazione internazionale con particolare riferimento alla normativa antidoping e sulle scommesse sportive.
2. L'atleta è chiamato al rispetto delle regole di condotta dettate dal codice etico del CONI. È pertanto tenuto ad avere un comportamento ispirato ai valori sportivi, al fair play, al rispetto delle regole dello Sport e della società civile, osservando un contegno decoroso, dignitoso e rispettoso, tale da non arrecare in alcun modo discredito alla Federazione e al proprio Paese. Deve inoltre assicurare il rispetto di tutte le leggi, usi e costumi del Paese ospite.
3. L'atleta ha il dovere di informarsi sulla normativa antidoping ed è consapevole delle conseguenze derivanti da responsabilità per fatti di doping o legati al doping che si riflettono sulla Federazione e sul Paese di appartenenza, nonché sull'immagine dello stesso nel panorama internazionale. Si impegna pertanto a praticare lo sport senza fare utilizzo di sostanze e/o metodi proibiti e dichiara che non ne ha mai fatto e non ne farà uso sia durante la preparazione, sia durante lo svolgimento delle competizioni nazionali e internazionali. L'atleta è infine a conoscenza che è suo preciso impegno rispettare le scadenze degli adempimenti antidoping

e che la direzione tecnica ha facoltà sanzionatorie nel caso di inadempimenti ed omissioni riconducibili all'atleta stesso.

4. L'atleta nel limite delle proprie possibilità deve attenersi e rispettare il programma di allenamento e di competizione, rispettando le direttive impartite dagli allenatori dello staff tecnico. Inoltre ha l'obbligo di partecipare ai corsi, ai raduni, alle prove campo, ai Campionati/Gare Nazionali e alle trasferte all'estero, secondo le modalità stabilite dalla Federazione.
5. All'atleta è fatto divieto di fumare e bere alcolici durante i giorni di allenamento, di gara, durante corsi e raduni.
6. L'atleta, qualora premiato, è obbligato a presenziare alla cerimonia di premiazione, nel corso della quale dovrà indossare la divisa da cerimonia o un abbigliamento adeguato.
7. L'atleta s'impegna a vestire unicamente ed esclusivamente la divisa da gioco e utilizzare la dotazione tecnica fornita dalla Federazione in occasione delle gare incluse nel Calendario Nazionale e Internazionale, nei giorni di allenamento e ove richiesto dallo staff tecnico. Qualora il materiale fornito non fosse sufficiente potrà utilizzare altro materiale sprovvisto di altro marchio o logo. Si rammenta che la Maglia Azzurra può essere usata solo dall'atleta che ha preso parte ad un Campionato Europeo, Mondiale, alle Universiadi, e ai Giochi del Mediterraneo. Si rammenta che ogni atleta è responsabile della dotazione ricevuta dalla Federazione; in caso di smarrimento, l'atleta ne risponderà ad onere personale.
8. L'atleta si impegna a non alterare e/o coprire il logo e/o il marchio del produttore e della Federazione presente sui capi di abbigliamento/accessori forniti; l'atleta si impegna altresì a non aggiungere altri marchi e/o loghi, né a renderne visibile qualsiasi altro in qualsiasi altro modo.
9. E' fatto obbligo all'atleta entro tre giorni dal rientro dalle competizioni di aggiornare le statistiche richieste dai Responsabili delle squadre Nazionali, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico e inviare al proprio Circolo di appartenenza i dati del campo e i risultati delle gare disputate all'estero. Il mancato aggiornamento dell'handicap può comportare il non rimborso delle spese sostenute o di quelle delle gare successive.
10. L'atleta è tenuto a informare tempestivamente il Medico federale e il Direttore Tecnico di ogni infortunio occorso, malattia intervenuta, terapia intrapresa o farmaco assunto e da il suo consenso preventivo ad essere curato dallo Staff medico federale durante lo svolgimento delle attività federali. È fatto obbligo altresì di sottoporsi alle visite mediche richieste dalla Federazione.
11. È fatto obbligo all'atleta di concordare l'eventuale passaggio al professionismo con i Responsabili delle squadre Nazionali, i quali, valutate le modalità del suddetto passaggio, rilasceranno uno specifico benestare.
12. L'atleta è tenuto a rispettare le scadenze delle iscrizioni alle gare e l'adesione alle giornate di allenamento.
13. L'atleta è personalmente e direttamente responsabile dei suoi comportamenti nei confronti di terzi, ivi compresi giornalisti, sponsor, atleti e degli eventuali danni patrimoniali e non, che dovessero derivare alla Federazione, al CONI e agli sponsor della Squadra Nazionale, con particolare riguardo alle norme antidoping.
14. L'atleta s'impegna a non utilizzare o associare direttamente o indirettamente la propria immagine in qualità di componente della Squadra Nazionale a marchi, situazioni e/o fatti pubblicitari senza chiederne preventiva autorizzazione alla Federazione. Nei rapporti con la stampa nazionale ed internazionale, così come per i propri posting, blog o tweet su qualunque piattaforma social media o sito web, l'atleta si impegna a tenere un comportamento decoroso, ispirato ai principi contenuti nel Codice Etico della IGF e nel Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

15. L'atleta potrà rilasciare interviste aventi ad oggetto la Squadra Nazionale informando preventivamente la Federazione. Rimane fermo il diritto dell'Atleta a rilasciare autonomamente interviste del cui contenuto si assume personalmente e in toto la responsabilità.
16. Per i propri posting, blog o tweet su qualunque piattaforma social media o sito web l'atleta non può usare segni distintivi istituzionali olimpici o federali, come ad esempio i cinque cerchi olimpici, gli emblemi della Federazione a meno che non abbia ottenuto consenso scritto preventivo dalla Federazione. Per i propri posting, blog o tweet su qualunque piattaforma social media o sito web l'atleta potrà utilizzare foto con la divisa federale e su siti di gara solo per uso strettamente personale, fatto salvo utilizzi diversi concordati direttamente con la Federazione. Non è permesso fare foto ad uso commerciale, vendita o distribuzione delle stesse. Fatto salvo quanto contenuto nei punti precedenti, si suggerisce all'atleta, per i rapporti con i media e social media, l'opportunità di informare preventivamente l'ufficio stampa federale (mail: stampa@federgolf.it).
17. L'atleta è consapevole che per qualsiasi controversia dovesse insorgere con la Federazione potrà ricorrere esclusivamente utilizzando le procedure previste di giustizia sportiva.
18. L'atleta deve mantenere sempre un comportamento educatamente e sportivamente ineccepibile in campo e nei locali del circolo ospitante, sia in Italia che all'estero. Il Comitato di gara avrà la facoltà a suo insindacabile giudizio di inibire l'accesso alla gara o la continuazione della stessa all'atleta che nel corso della competizione, compreso il giorno di pratica, non terrà un comportamento corretto, (solo ad esempio non esaustivo: imprecando, lanciando oggetti, danneggiando il campo o la club house, o non dando esempio in qualsiasi modo di buon comportamento ed educazione). Tale provvedimento contempla il deferimento immediato agli Organi di Giustizia federale.


Si fa presente infine che la mancata osservanza delle suddette disposizioni, rilevate dal Settore Tecnico, dai Comitati di Gara, dagli Arbitri e con comunicazione scritta dai Circoli, comporterà, a seconda della gravità dell'infrazione le seguenti sanzioni:

- ✓ riduzione della dotazione tecnica;
- ✓ mancato rimborso delle spese per la partecipazione alle gare;
- ✓ non selezione per le gare all'estero;
- ✓ sospensione della qualifica per un periodo da uno a tre mesi e/o l'esclusione dalle Squadre Nazionali;

o nei casi più gravi, il deferimento agli Organi di Giustizia federale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Manca



Firma per accettazione
(se minorenni firma del genitore, o di chi ne fa le veci)
